

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DEL TEATRO PALAMOSTRE E DEL TEATRO SAN GIORGIO

Art. 1 - Oggetto

1.1 Il presente Regolamento disciplina l'uso temporaneo degli spazi del Teatro Palamostre e del Teatro San Giorgio (Teatro) da parte di terzi subconcessionari. Sul sito www.cssudine.it è possibile prendere visione delle piante, delle schede tecniche e dei piani di sicurezza dei teatri in oggetto.

Art. 2 - Presupposto soggettivo per la subconcessione

2.1 Subconcessionari possono essere tutti coloro che, indipendentemente dalla propria forma giuridica e dalla propria natura pubblica o privata, presentino apposita domanda per ottenere in uso gli spazi di cui all'art. 1, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 3 - Presupposto oggettivo per la subconcessione

3.1. La subconcessione a terzi avviene previa verifica dell'effettiva disponibilità del Teatro avuto riguardo, prioritariamente, agli impegni della programmazione continuativa annuale dell'attività del CSS, così come indicata all'Art.4 della Convenzione per la Concessione in Gestione del Teatro Palamostre e del contratto di subconcessione del Teatro S. Giorgio, nonché ai requisiti ad esso richiesti da parte del MIC quale Centro di Produzione di cui al D.M. 01/07/2014.

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda

4.1 Le domande di subconcessione, redatte su apposito modulo, devono essere inoltrate alla seguente e-mail: ufficio.organizzazione@cssudine.it

4.2 Le domande, complete di tutte le informazioni richieste e debitamente sottoscritte, dovranno pervenire agli uffici entro un termine non inferiore ai 15 giorni precedenti la data richiesta per l'utilizzo da parte del richiedente la subconcessione.

4.3 Le domande incomplete non saranno evase.

4.4 Il CSS si riserva di richiedere idonea garanzia e/o deposito cauzionale a copertura del rischio danneggiamenti agli spazi e/o attrezzature a disposizione.

Art. 5 – Valutazione della domanda

5.1 Le domande, complete di tutte le informazioni richieste così come indicato al precedente Art. 4, verranno valutate dal CSS che esprimerà parere di accoglimento o di rigetto. A tal fine si richiede di presentare, così come richiesto dal modulo di richiesta servizi un quadro descrittivo dell'attività con sufficiente dettaglio.

L'esito sarà inoltrato all'indirizzo email indicato.

Art. 6 - Casi di esclusione

6.1 Non sarà accolta la domanda di subconcessione qualora il richiedente:

- a) risulti debitore del CSS;
- b) in precedenti rapporti con il CSS abbia disatteso i termini di subconcessione, circostanza comprovata da formale contestazione al riguardo.
- c) Non disponga delle regolari autorizzazioni per l'esecuzione dell'evento per cui è richiesto l'uso del teatro.

Art. 7 - Servizi garantiti al subconcessionario

7.1 La subconcessione, oltre alla disponibilità degli spazi teatrali convenuti, include:

a) Servizi inclusi nella tariffa base:

- custodia del teatro;
- coordinamento della squadra antincendio;
- pulizie;
- luce-acqua-riscaldamento-raffrescamento;
- Servizio bar, ubicato al piano interrato del Teatro Palamostre. Il servizio bar, non gestito direttamente, è operativo a partire da un'ora prima dell'inizio dell'evento. Il CSS si riserva il diritto di attivare o meno, in determinati periodi dell'anno, l'operatività del servizio bar. Per eventuali esigenze particolari il subconcessionario si dovrà rivolgere ai contatti indicati dal CSS.

b) Altri servizi connessi alla realizzazione dell'attività del subconcessionario:
da individuarsi nel formulario "Modulo richiesta servizi".

7.2 Orari di apertura: gli orari di ingresso e uscita del subconcessionario devono essere indicati nel modulo di richiesta. Salvo diversa richiesta esplicita, **il Teatro rimarrà chiuso dalle 13.00 alle 14.00**, e in tale fascia oraria non è permessa la presenza di persone all'interno dell'edificio. Eventuali esigenze devono essere comunicate in anticipo per la pianificazione dei turni di custodia.

7.3 Ulteriori servizi rispetto a quelli elencati nel comma precedente e/o il protrarsi dei servizi indicati nel medesimo comma, oltre l'orario pattuito nell'accordo di subconcessione, saranno:

- a. definiti di volta in volta e inseriti nel contratto di concessione, in aggiunta alla tariffa ordinariamente applicabile;
- b. conguagliati a consuntivo qualora non originariamente pattuiti in quanto frutto di evento non prevedibile e/o programmabile dal subconcessionario.

7.4 nell'ambito del rapporto di subconcessione e per tutto il periodo della sua durata l'accesso all'area esterna è consentito per le sole operazioni di carico e scarico. Non è permesso, quindi, il parcheggio permanente di automezzi ad eccezione del tempo necessario alle suddette attività da

svolgersi nell'area di scarico dei materiali in corrispondenza dell'accesso al palco, lasciando accessibile l'attacco per l'autopompa dei Vigili del Fuoco.

Il personale addetto alla custodia, nel caso di mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente, è autorizzato a richiedere la rimozione dei mezzi, illegittimamente parcheggiati. In caso di mancata loro rimozione, il CSS, previa formale contestazione e in difetto di fondate motivazioni, potrà richiedere al subconcessionario il pagamento di una penale pari a €. 200,00 (duecento), per singolo mezzo e per ciascun giorno o frazione di giorno in cui viene commessa la condotta illegittima sopra descritta, fatta salva la richiesta di eventuale risarcimento del danno.

Art. 8 – Danni e responsabilità

8.1 La consegna del teatro è subordinata alla stipula di un apposito contratto nonché alla sottoscrizione del **verbale accessi e consegna** della struttura che verrà redatto all'ingresso in Teatro del subconcessionario e sottoscritto dal Legale rappresentante o da un suo incaricato che in via preliminare sarà delegato a qualsiasi utilizzo degli spazi della subconcessione. In assenza di regolare sottoscrizione il personale del CSS sarà autorizzato a non consentire alcuna operazione di scarico o allestimento.

8.2 Il subconcessionario è tenuto a svolgere l'attività nel limite degli spazi dati in uso conformemente alla concessione, attenendosi scrupolosamente agli obblighi e alle prescrizioni del relativo CPI, dell'Agibilità e del Piano di emergenza ed evacuazione del Teatro, assumendosi la responsabilità che il personale di cui si avvale, sia proprio che di terzi, sia in regola con le normative vigenti sul lavoro e sulla sicurezza, dotato dei DPI necessari, e che tutti i materiali utilizzati (impianti tecnici e allestitivi) rispondano alle norme riguardanti la sicurezza e la reazione al fuoco. Sono vietati l'introduzione, lo stoccaggio e l'utilizzo all'interno e all'esterno del Teatro di recipienti contenenti gas e liquidi infiammabili, gas compressi di qualunque genere, prodotti chimici pericolosi, tossici, etc.

8.3 la **riconsegna** del teatro è subordinata alla sottoscrizione del relativo verbale da redigersi solo al termine dell'utilizzo degli spazi oggetto della subconcessione. La sottoscrizione potrà avvenire anche da parte di soggetti terzi (es. tecnici, facchini, etc.) a ciò espressamente delegati e di cui il subconcessionario si avvale per la realizzazione dell'evento. Impregiudicato il diritto, in capo al subconcedente, di effettuare le verifiche puntuali entro quindici giorni dalla riconsegna. In caso di evidenze particolari le stesse saranno comunicate a mezzo PEC e/o mail indicata nel modulo di richiesta. Nel caso il subconcessionario o il suo delegato non siano presenti al termine dell'utilizzo degli spazi, senza aver preventivamente designato e comunicato il nominativo di un soggetto alternativo individuato a tale fine, il CSS potrà addebitare al subconcessionario i costi aggiuntivi per l'effettuazione delle verifiche nonché per ogni ulteriore conseguenza derivante dall'inosservanza del contratto di subconcessione.

8.4 È vietata l'introduzione di cibi e bevande, nonché il loro consumo, nelle Sale concesse in uso, nel foyer e nelle rispettive platee.

8.5 Il subconcessionario è tenuto al risarcimento per danni alle persone e/o alle strutture del Teatro e/o ai beni mobili oggetto di concessione, causati dalla propria attività o dai propri operatori/incaricati.

8.6 Il subconcessionario non potrà rivalersi sul Teatro per il risarcimento dei danni derivanti da furti, danneggiamenti, manomissioni, smarrimenti o distruzioni di beni mobili di sua proprietà o in sua dotazione dei quali rimane esclusivo custode e responsabile anche a seguito della loro introduzione negli spazi teatrali dati in subconcessione.

Art. 9 - Revoca – rinuncia della subconcessione

9.1 La subconcessione potrà essere revocata nel caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi posti a carico del subconcessionario.

9.2 In caso di rinuncia all'utilizzo del Teatro per ragioni non imputabili a cause di forza maggiore, il subconcessionario sarà tenuto al pagamento dell'intera tariffa concordata. La tariffa potrà essere ridotta del 50% se la comunicazione della rinuncia verrà fatta entro 20 giorni dalla data prevista per l'evento.

Art. 10 – Controversie

10.1. Per ogni controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o applicazione del presente regolamento foro competente, in via esclusiva, è quello di Udine.

10.2. Eventuali contestazioni nei confronti del subconcessionario saranno formalizzate dal CSS entro quindici giorni dal verificarsi dei fatti ritenuti illegittimi ovvero dalla riconsegna degli spazi concessi. Nel termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione, il subconcessionario potrà rappresentare le proprie motivazioni e/o giustificazioni al CSS che le valuterà ai fini dell'eventuale assunzione delle proprie determinazioni (ai sensi dell'art. 6) e/o applicazione delle penali (ai sensi dell'art. 7).

Art. 11 - Corrispettivo

La quantificazione del corrispettivo della subconcessione avviene in base al seguente **Piano tariffario**.

11.1 Piano tariffario per il Teatro Palamostre:

a. Tariffa base intera:

a.1 per una giornata di utilizzo: € 1.200,00 + iva;

a.2 per un utilizzo inferiore a 5 ore diurne continuative: € 750,00 + iva;

b. Tariffa ridotta riservata ad Associazioni o ad altri enti senza scopo di lucro:

b.1 per una giornata di utilizzo: € 675,00 + iva;

b.2 per un utilizzo inferiore a 5 ore diurne, continuative la suddetta tariffa verrà ridotta del 30% e pertanto sarà pari € 472,50 + iva;

c. Tariffa ridotta riservata ai soggetti ai quali il Comune di Udine abbia riconosciuto la collaborazione:

c.1 per una giornata di utilizzo: € 300,00 + iva;

c.2 per un utilizzo inferiore a 5 ore diurne, continuative la suddetta tariffa verrà ridotta del 30% e pertanto sarà pari € 210,00 + iva.

c.3 l'utilizzo della sala per periodi eccedenti l'orario in convenzione sarà quantificato a consuntivo in ragione di € 50,00 + iva / ora

Per il conteggio delle ore farà fede quanto indicato nel verbale di consegna e riconsegna degli spazi.

11.2 Piano tariffario per il Teatro San Giorgio:

a. Tariffa unica:

a.1 per una giornata di utilizzo: € 600,00 + iva

a.2 per un utilizzo inferiore a 5 ore diurne, continuative: € 400,00 + iva

Per il conteggio delle ore farà fede quanto indicato nel modulo di consegna e riconsegna degli spazi.

11.3 Nel caso in cui il teatro venga prenotato **“in caso di maltempo”** per spettacoli programmati all'aperto, se la disdetta non interviene entro le 24 ore antecedenti alla data di prenotazione, al subconcessionario verrà addebitata una spesa pari al costo orario del custode per 4 ore, forfettizzata in € 18,00/h.

Udine, settembre 2023